

BVGer D-4933/2009 vom 12. Juli 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4933_2009

FR: TAF D-4933/2009 du 12 juillet 2011

IT: TAF D-4933/2009 del 12 luglio 2011

Regeste

Asilo e allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, *Droit administratif*, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 4

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza,

sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23).

E. 5.1

Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata contraddittori, incompatibili con l'esperienza di vita, vaghi, inverosimili come pure non pertinenti in materia d'asilo. In particolare, nella prima audizione ella avrebbe allegato di essersi nascosta presso dei compagni di scuola, mentre nella terza audizione avrebbe asserito di aver trovato rifugio dal suo vicino i cui figli non frequentavano la sua scuola. Quo al racconto della casa, avrebbe fornito tre versioni contrastanti dichiarando che la sua dimora sarebbe stata chiusa dai soldati, che sarebbe stata venduta, oppure che non sarebbe stata venduta bensì sarebbe stato venduto il negozio. Nell'ambito della seconda audizione, la richiedente avrebbe poi dichiarato di essere stata in viaggio dal momento in cui se ne sarebbe andata da casa fino al momento dell'espatrio. Per contro, nella terza audizione, avrebbe allegato che, dopo la violenza subita dai militari, sarebbe andata dal suo vicino presso il quale sarebbe rimasta due giorni in cui quest'ultimo le avrebbe organizzato il viaggio. Sarebbe poi partita da C. _____ insieme a dei passatori con i quali avrebbe raggiunto D. _____. Da ultimo, per quanto riguarda il denaro a disposizione per il viaggio, avrebbe specificato che fino in Sudan avrebbe avuto ETB 2300.- per poi asserire di aver preso dai suoi vicini ETB 1300.- lasciati in custodia a loro da suo padre. Inoltre, la richiedente avrebbe affermato che, a partire dal quarto giorno di lutto, i soldati sarebbero venuti più volte al suo domicilio e l'avrebbero minacciata d'imprigionarla e di proibirle le riunioni di cordoglio. Secondo l'autorità inferiore, non sarebbe credibile che gli amici presenti almeno durante la prima volta in cui i soldati sarebbero venuti, non abbiano proposto all'interessata di nascondersi presso di loro dopo aver udito le minacce

espresse dai militari nei confronti di quest'ultima. La richiedente avrebbe altresì sempre dichiarato di essere rimasta tre anni in Sudan dove avrebbe lavorato presso una famiglia straniera. Inoltre, avendo ella sempre affermato di essere espatriata nel 2005, salvo nella prima audizione, non sarebbe possibile che l'interessata, se fosse espatriata nel 2005, abbia trascorso tre anni in Sudan ed un anno e mezzo in Libia e sia arrivata nell'ottobre del 2008 in Svizzera. La richiedente avrebbe poi allegato nel corso della terza audizione di essere svenuta alla vista del corpo del padre e di essersi risvegliata al suo domicilio la sera stessa. Chiestole chi l'avrebbe riportata a casa sua, avrebbe risposto di non saperlo. Visto che le persone che l'avrebbero ricondotta al suo domicilio sarebbero stati ancora presenti, sarebbe alquanto strano che l'interessata non abbia chiesto loro chi l'avesse riportata a casa sua e come abbiano proceduto per portare anche il corpo del padre. Allo stesso modo, le persone presenti al momento del suo risveglio avrebbero dovuto spontaneamente informarla sull'accaduto. Nell'ambito della seconda e terza audizione, la richiedente avrebbe altresì affermato di essere stata violentata dai militari che sarebbero venuti a casa sua. In tale ambito non avrebbe mostrato in nessun momento di voler fornire un racconto completo dei fatti ed avrebbe presentato delle dichiarazioni superficiali e prive di spontaneità. Peraltro, non avrebbe a tutt'ora esibito alcun documento capace d'attestare i dati anagrafici dichiarati alle autorità elvetiche. Interrogata a tal proposito, ella avrebbe risposto di non aver nessun contatto con delle persone nel suo Paese d'origine. Tali risposte sarebbero stereotipate e porterebbero ad escludere che l'interessata abbia l'intenzione di chiarire i motivi alla base della sua domanda. Visto l'insieme delle considerazioni, tutto lascerebbe presupporre che l'interessata disponga di validi documenti d'identità e che li dissimuli per i bisogni della causa. Pertanto, le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Infine, sarebbe preponderante per la determinazione della qualità di rifugiato il momento in cui l'autorità pronuncia la decisione. Di conseguenza, la concessione dell'asilo presupporrebbe che, nel momento in cui è emessa la decisione, l'interessata sia minacciata di persecuzione ai sensi della legge sull'asilo e necessiti quindi di protezione. In casu, la richiedente avrebbe affermato che nel 1999 sua madre sarebbe stata espulsa dall'Etiopia perché di origine eritrea. Pur ammettendo la vera origine eritrea della madre, comunque l'intervallo trascorso tra l'espulsione del genitore e la fuga dell'interessata porterebbe ad escludere il legame causale tra la persecuzione e l'espatrio della richiedente per il che queste dichiarazioni non sarebbero pertinenti e non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.

E. 5.2

Nel ricorso, la ricorrente ha contestato l'inverosimiglianza evidenziata dall'UFM ed ha puntualizzato che nel corso dell'audizione del 14 gennaio 2009 vi sarebbero stati dei problemi di traduzione, in quanto l'interprete non sarebbe stato di lingua madre amhara ed avrebbe mescolato questa lingua con il tigrino. Per quanto concerne la contraddizione circa il luogo dove avrebbe trovato rifugio dopo essere fuggita da casa, la stessa dovrebbe essere relativizzata proprio in considerazione delle difficoltà legate alla traduzione. Inoltre, sarebbe interessante notare come l'UFM fondi i suoi dubbi rispetto a tali dichiarazioni esclusivamente sul fatto che i vicini di casa fossero o meno compagni di scuola. Difatti, in tutte le audizioni, la ricorrente avrebbe dichiarato di essersi rifugiata presso i vicini di casa, i quali avrebbero custodito il denaro per il viaggio di espatrio. Peraltro, in merito alla contraddizione riguardante la casa, si tratterebbe di una vicenda poco chiara e non di una contraddizione rilevante, poiché l'insorgente avrebbe dichiarato nel corso della prima

audizione che la casa sarebbe stata chiusa, mentre nella seconda audizione avrebbe allegato che il negozio sarebbe stato chiuso e la casa venduta, specificando tuttavia immediatamente dopo che la sua dimora sarebbe stata chiusa. Il tenore della risposta non lascerebbe spazio a dubbi avendo ella dichiarato che "J'ai dit la maison a été fermée". Nella terza audizione, avrebbe poi nuovamente ribadito tale racconto ed avrebbe asserito che vi sarebbe stato un problema di comunicazione. Non sarebbero quindi stati accertati con chiarezza i fatti rilevanti. La ricorrente sarebbe altresì rimasta sempre costante su cosa avrebbe fatto dopo aver lasciato la casa, in quanto avrebbe sempre sostenuto di essersi rifugiata dai vicini una volta chiusa la casa. Pertanto, l'affermazione secondo cui tra la chiusura della casa e l'uscita dall'Etiopia sarebbe stata in viaggio, non avrebbe alcun senso in questo contesto e potrebbe essere frutto di fraintendimento. In tale ambito sarebbe da ritenere pure la contraddizione circa la somma che avrebbe pagato per il viaggio quale incomprensione legata alla traduzione del verbale della prima audizione. Oltre a ciò, sarebbe un ospite "indesiderato", in quanto i militari sarebbero sempre sulle sue tracce, e quindi nessuno degli amici le avrebbe proposto di nascondersi a casa loro. Ha poi, per quel che riguarda il periodo di permanenza in Sudan, rinviato a quanto dichiarato nel corso della terza audizione che renderebbe logico il racconto della stessa. Il fatto che ella non saprebbe chi l'abbia accompagnata a casa, sarebbe da ricondurre al suo stato d'animo di fronte a quei tragici avvenimenti. Sempre per la stessa ragione non sarebbe poi stata in grado di fornire molti dettagli sulla violenza sessuale subita. A suo dire, non sarebbe esigibile l'allontanamento dell'insorgente, in quanto donna senza rete familiare: ella non avrebbe più avuto notizie della madre dal 1999, quando sarebbe stata espulsa verso l'Eritrea e il padre sarebbe morto nel 2005. Sarebbe poi figlia unica e non avrebbe mai conosciuto i familiari del padre.

E. 5.3

Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

E. 6.1

Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni: l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Avantutto, codesto Tribunale osserva che le contestazioni presentate in sede di ricorso relative alle incomprensioni derivanti da un problema di traduzione in sede d'audizione non possono essere ritenute. Infatti, alla fine di ogni audizione come pure durante e dopo la rilettura del verbale da parte dell'interprete, avrebbe avuto l'occasione di apportare delle osservazioni e chiedere una modificazione di tale atto. Ciò non è stato il caso e la ricorrente li ha firmati tutti senza obiettare alcunché (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 8; verbale 3, pag. 13). Ella non ha poi fornito alcuna dichiarazione precisa circa la data dell'uccisione di suo padre. Nella prima audizione ha presentato tre versioni differenti dichiarando che suo padre sarebbe stato ucciso nel giugno del 2004, del 2005 oppure del 2006 (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5). Ha poi allegato che il genitore sarebbe deceduto il "2 sene dell'anno europeo 2004" ossia il 9 giugno 2004 (cfr. verbale 1, pag. 5). Contraddicendosi ulteriormente, nella seconda audizione ha asserito il "2 sené 1997", ovvero il 9 giugno 2005 quale data di decesso di suo padre (cfr. verbale 2, pag. 4). Tale data è poi stata confermata, secondo il senso, durante la terza audizione (cfr. verbale 3, pagg. 5 e 7). L'insorgente ha poi allegato di

essere espatriata un mese dopo la morte del genitore nel luglio 2004 (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.). In seguito ha addirittura dichiarato di aver vissuto al suo domicilio fino a "Hamelé 1997", ossia minimo fino all'8 luglio 2005 (cfr. verbale 2, pag. 3). Nella stessa audizione ha quindi allegato di aver lasciato il suo domicilio 15 o 20 giorni dopo il decesso di suo padre e di essere espatriata un mese dopo la morte del genitore (cfr. ibidem, pagg. 6 seg.). Interrogata nuovamente in merito, ella ha asserito di aver lasciato l'Etiopia a "hamle 1997", ossia tra l'8 luglio e il 6 agosto 2005, dopo un periodo di 20 giorni di lutto trascorsi a casa sua (cfr. verbale 3, pagg. 2 seg.). In questo contesto giova quindi rilevare che nemmeno con le date di espatrio fornite dalla ricorrente v'è coerenza temporale tra detta data ed il viaggio, se dichiara di aver vissuto per quasi tre anni in Sudan, un anno e cinque mesi in Libia e tre giorni in Italia per poi entrare in Svizzera in data 29 ottobre 2008. Interrogata in merito, l'insorgente si è limitata a dichiarare di aver difficoltà a memorizzare le date (verbale 2, pag. 11). Nel corso della seconda audizione ha poi dichiarato che al momento dell'uccisione del genitore si sarebbe trovata allo stadio, per poi allegare di essere stata ad Urael per recarsi in chiesa e che solo dopo avrebbe voluto partecipare alla manifestazione (cfr. verbale 2, pag. 6; verbale 3, pag. 5). Non è poi stata in grado di precisare chi sarebbero state le persone che avrebbero portato a casa il corpo del genitore e della ricorrente stessa (cfr. verbale 3, pag. 7). Il fatto che non si sia interessata di sapere l'identità di queste persone appare pertanto alquanto illogico. Tutto ciò stante, ritenuta l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate e senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi d'inattendibilità del racconto della ricorrente, vengono a far difetto argomenti suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. In effetti, considerate le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti, pur messa in condizione di farlo, l'insorgente non ha saputo fornire dettagli complementari, per il che v'è motivo di ritenere che, nell'insieme, il suo racconto non corrisponde ad un'esperienza reale vissuta in prima persona e che i fatti addotti non sono pertanto propri a motivare la qualità di rifugiato. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. Infine, quo al timore della ricorrente di essere espulsa verso l'Eritrea al suo rientro, codesto Tribunale rileva che non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; Mario Gattiker, *Das Asyl- und Wegweisungsverfahren*, 3^a ed., Berna 1999, pag. 76; Alberto Achermann/Christina Husammann, *Handbuch des Asylrechts*, 2^a ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107, Walter Kälin, *Grundriss des Asylverfahrens*, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128, Samuel Werenfels, *Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht*, Berna 1987, pag. 295). Nel caso concreto, ella ha allegato che sua madre sarebbe stata allontanata verso l'Eritrea nel 1999 perché di origine eritrea (cfr. verbale 1, pag. 5). Quand'anche l'origine eritrea del genitore fosse ritenuta vera, non di meno, l'intervallo trascorso tra l'espulsione della madre e la fuga dell'insorgente porta ad escludere l'esistenza di un nesso causale tra la

persecuzione anteriore e la fuga. Giova per finire ricordare che l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). Di conseguenza, le dichiarazioni in merito non sono pertinenti in materia d'asilo. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dalla ricorrente come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.

E. 6.2

Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.

E. 8

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 8.1

La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già osservato poc'anzi al considerando 6.1, a mente di codesto Tribunale, l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E 7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.2

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.2.1

La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).

E. 8.2.2

Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione della ricorrente. È di nota conoscenza che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale della ricorrente, si rileva che ella dispone di una discreta formazione e vanta di un'esperienza professionale quale domestica (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre, visto l'inverosimiglianza del suo racconto, non può essere escluso che ella, contrariamente a quanto allegato in sede d'audizione, conosca i familiari dei suoi genitori e che addirittura sia ancora in vita suo padre (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, pag. 4). Sia come sia, avendo ella vissuto in Etiopia dalla nascita fino al suo espatrio, si può partire dal presupposto che possieda tuttora una rete sociale o contatti su cui potrà contare al suo ritorno (cfr. verbale 3, pag. 2). Infine, la ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.

E. 8.2.3

In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente d'un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto,

l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Giova inoltre osservare che, avendo ella dichiarato che suo padre ha origini etiopi (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 4, ricorso, pag. 1), potrà facilmente legalizzare il suo statuto, qualora non l'avesse già fatto precedentemente, ottenendo la nazionalità etiope. Difatti, secondo la legge sull'acquisizione della nazionalità etiope, ogni persona acquisisce la nazionalità etiope per discendenza se entrambi i genitori o uno di loro è di nazionalità etiope (cfr. proclamation n. 378/2003, a proclamation on ethiopian nationality

[<http://www.unhcr.org/refworld/country,,LEGISLATION,ETH,,409100414,0.html>; ultima consultazione: 7 luglio 2011]). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.3

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9

Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10

Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.